

4101

TERRITORIO

MESSAGGIO

per la modifica parziale del Decreto legislativo del 10 dicembre 1991 riguardante la riconduzione e la modifica parziale del decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri del 26 giugno 1990

del 5 maggio 1993

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi chiediamo di approvare una modifica del decreto citato in ingresso, al fine di poter conferire al Consiglio di Stato la facoltà di sospendere l'applicazione dell'atto legislativo qualora siano soddisfatte ben precise condizioni.

I. I DUE DECRETI LEGISLATIVI

Come ci si ricorderà, un primo decreto sulla limitazione degli orari di apertura delle stazioni di rifornimento nel Sottoceneri fu applicato in via sperimentale dal 1. dicembre 1990 al 31 maggio 1991.

Dopo una valutazione dei risultati conseguiti, il Consiglio di Stato presentò il 2 luglio 1991 un messaggio accompagnante il testo di un nuovo decreto legislativo per la riconduzione e la modifica parziale dell'atto legislativo precedente.

Il 10 dicembre 1991 il Gran Consiglio adottò tale normativa, entrata in vigore il 1. marzo 1992 per la durata di due anni. Osserviamo che avverso il secondo decreto sono pendenti ricorsi di diritto pubblico al Tribunale federale.

I motivi che condussero all'adozione delle limitazioni per gli orari di apertura sono ben noti. In proposito vi rinviamo ai relativi messaggi dell'11 aprile 1990 e del 2 luglio 1991.

In sostanza il legislatore intendeva diminuire - nelle ore serali e durante le giornate festive - il traffico dovuto ai pendolari del pieno, in una zona esposta a un importante inquinamento atmosferico e fonico.

Poniamo in evidenza che nel rapporto del 15 novembre 1991 riguardante il progetto del secondo decreto, la Commissione della legislazione aveva invitato l'Esecutivo a seguire l'evolversi della situazione e a intervenire se fosse necessario. I commissari già allora avevano sottolineato che un aumento dei dazi a livello federale poteva, almeno in parte, modificare la situazione.

II. LA SITUAZIONE ATTUALE

Il 7 marzo 1993 il popolo ha accettato la Legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti. A ciò va aggiunto che nel corso degli ultimi mesi si è registrato un forte deprezzamento della lira italiana nei confronti del franco svizzero, a causa delle note vicende nella vicina Penisola. Questi due fattori hanno comportato una netta diminuzione dei pendolari del pieno, calo peraltro non quantificabile in modo preciso.

Sta di fatto che la situazione è assai mutata rispetto a quella riscontrabile allorquando furono adottati i due decreti.

III. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Il Consiglio di Stato ha preso atto che l'aumento dei prezzi dei carburanti in Svizzera e il deprezzamento della lira italiana hanno provocato una diminuzione delle vendite su tutto l'arco della giornata.

Va pure sottolineato che prima dell'aumento del prezzo dei carburanti l'orario ridotto di apertura dei distributori aveva comportato uno spostamento delle vendite con un effetto limitato per quanto riguarda il totale dei litri di carburante smerciati. Ne risulta che gli interessi della protezione dell'ambiente non sono in antitesi con quelli dell'economia e che nel caso particolare gli obiettivi di protezione dell'ambiente perseguiti dal DL sono stati raggiunti senza penalizzare l'attività economica del settore.

In vigenza del secondo decreto i risultati conseguiti sono da ritenersi simili a quelli del decreto sperimentale, che aveva raccolto i consensi della maggior parte degli interessati.

Le analisi dell'aria a Chiasso mostrano una diminuzione media serale di monossido d'azoto e di monossido di carbonio, dopo l'entrata in vigore del secondo decreto. Tale effetto era scomparso dopo la scadenza di validità del decreto sperimentale. Per l'anidride solforosa non si riscontra nessuna correlazione con la durata degli orari di apertura fissati dal decreto. Ciò conferma che i benefici effetti accertati per la diminuzione del monossido di azoto e del monossido di carbonio non sono ascrivibili, per esempio, alle mutate condizioni meteorologiche.

In tale contesto, ben si può ritenere che la riduzione degli orari di apertura non incide quantitativamente sul totale delle vendite. E' quindi assai probabile che un prolungamento degli orari di vendita non comporterebbe un aumento dello smercio, ma unicamente una distribuzione pressochè immutata sull'arco delle ore durante le quali le stazioni sono in esercizio. Ciò mal si concilia con la necessità di salvaguardare l'ambiente e nemmeno è utile per i commercianti. Riteniamo inoltre che la necessità di mantenere il decreto si giustifica anche in base al fatto che molti distributori sono ubicati nelle aree residenziali.

In esito alle suesposte considerazioni l'Esecutivo cantonale auspica il mantenimento del decreto.

Tuttavia, occorre ammettere che la situazione che ha giustificato l'adozione del decreto è mutata e che la stessa può essere soggetta a ulteriori cambiamenti; la difficile situazione

economica per i commerci di frontiera e l'innegabile diminuzione degli automobilisti italiani possono rendere caduche le ragioni che avevano determinato l'emanazione del decreto. Si propone pertanto di adottare un nuovo articolo che fornisca la base legale per consentire all'Esecutivo di sospendere a determinate condizioni l'applicazione del decreto.

Si propone pertanto di dare facoltà al Consiglio di Stato di sospendere l'applicazione allorquando la differenza tra i prezzi dei carburanti praticati in Italia e Svizzera è inferiore ai 20 centesimi. Così facendo, il Consiglio di Stato potrà agire, per esempio, nel caso di un aumento dei prezzi della benzina in Italia o di un mutamento del rapporto al cambio tra lira italiana e franco svizzero. Il periodo di due mesi è inteso da un lato a permettere al settore di organizzarsi in caso di sospensione o di reintroduzione del decreto e d'altro lato per evitare un'applicazione a singhiozzo del decreto stesso.

Alla facoltà data al Consiglio di Stato di sospendere il decreto, come visto a determinate condizioni, fa riscontro l'obbligo per l'Esecutivo cantonale di revocare la sospensione qualora per un periodo consecutivo di 2 mesi la differenza di prezzo del carburante dovesse raggiungere i 20 cts/l.

Aggiungiamo infine che, il presente messaggio e la modifica di legge proposta, costituiscono la presa di posizione dello scrivente Consiglio relativa ai due atti parlamentari (mozione urgente e iniziativa parlamentare elaborata) presentati in data 19 aprile 1993.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

per la modifica parziale del Decreto legislativo del 10 dicembre 1991 riguardante la riconduzione e la modifica parziale del decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri del 26 giugno 1990.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 5 maggio 1993 n. 4101 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo del 10 dicembre 1991 riguardante la riconduzione e la modifica parziale del decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri del 26 giugno 1990 è modificato come segue:

Numerazione degli articoli

Gli articoli 7 e 8 diventano 8 e 9.

Sospensione Articolo 7 (nuovo)

del decreto 1) Il Consiglio di Stato può sospendere l'applicazione del decreto quando la differenza del prezzo medio del carburante in Svizzera e quello praticato in Italia, espresso in franchi, è inferiore ai 20 cts/l.

2) La sospensione decade quando la differenza del prezzo del carburante è superiore ai 20 cts/l. per una durata di 2 mesi.

II.

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.